

DCPST/DD n. 031
Posizione IIP/001/3302/16/04 DPC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Decreto di abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore dell'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n.156.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Direttiva n.89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n.93/68/CEE;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n.246 del 21 Aprile 1993, come modificato dal DPR n. 499 del 10 Dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il Decreto Interministeriale 9 Maggio 2003, n.156;

CONSIDERATO che la Direttiva, il D.P.R. e il D.I. sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n.2 concernente la "Sicurezza in caso di incendio";

CONSIDERATA positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al D.I. citato svolta nei riguardi dell'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. con sede in Milano - Via M.U. Traiano 7, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n.2 "Sicurezza in caso d'incendio":

DECRETA

l'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. con sede in Milano - Via M.U. Traiano 7, nel seguito denominato "Organismo", è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n.2 "Sicurezza in caso d'incendio";

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ED ISPEZIONE:

1. EN 13162:2001 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) - Specifica";
2. EN 13163:2001 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - Specifica";
3. EN 13164:2001/A1:2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - Specifica";
4. EN 13165:2001/A1:2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - Specifica";

DCPST/DD n. 074
Posizione IIP/001/3302/16/04 DPC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

5. EN 13166:2001/A1:2004 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica – Specifica”;
6. EN 13167:2001/A1:2004 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica – Specifica”;
7. EN 13168:2001/A1:2004 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica – Specifica”;
8. EN 13169:2001/A1:2004 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - Specifica”;
9. EN 13170:2001 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - Specifica”;
10. EN 13171:2001/A1:2004 “Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - Specifica”;

L'attività complessiva dell' “Organismo” deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale e Direttore Tecnico Dott. Graziano Vidotto.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall' “Organismo” nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno per la necessaria approvazione preventiva.

L' “Organismo” deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle Attività Produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e la corrispondente comunicazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, lì

2 AGO. 2005

Il Direttore Centrale
BARZI

IIP 001/05